



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (preceduto da reclamo presentato il 27 agosto 2025), la società ricorrente esponeva di essere titolare di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo assicurato presso l'impresa resistente, con polizza "*omissis*" comprensiva della garanzia "*Furto*".

Proseguiva la ricorrente deducendo che in data 2 gennaio 2025 l'autoveicolo in questione era stato fatto oggetto di furto, regolarmente denunciato. A seguito della denuncia del furto, l'impresa assicuratrice avrebbe preso in carico il sinistro, richiedendo la documentazione necessaria, che sarebbe stata trasmessa integralmente dalla stessa ricorrente.

Tuttavia, a distanza di diversi mesi dal sinistro e dalla relativa denuncia, nulla sarebbe stato corrisposto dall'impresa: il che, avrebbe provocato un grave pregiudizio alla società ricorrente, che sarebbe stata destinataria di solleciti di pagamento da parte della società locatrice e proprietaria del veicolo, e sarebbe stata altresì segnalata presso gli istituti finanziari quale "*cattivo pagatore*".

Secondo la prospettazione della ricorrente, nonostante i ripetuti solleciti e le richieste di chiarimento, l'impresa assicuratrice non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine alle



ragioni della mancata liquidazione del sinistro, sottraendosi ad ogni interlocuzione e omettendo di rispondere alle comunicazioni ricevute.

Anche a seguito della presentazione di formale reclamo all'IVASS, la ricorrente non avrebbe ottenuto alcun riscontro, o specifico chiarimento, in merito alle ragioni del diniego della liquidazione.

Concludeva pertanto la ricorrente domandando la *“integrale liquidazione del sinistro con pagamento del valore assicurato, secondo le condizioni contrattuali furto”*.

In sede di controdeduzioni, l'impresa ha anzitutto rilevato che il sinistro risulterebbe affidato alla gestione dell'Ufficio Aree Speciali (unità antifrode), a far data dal 21 luglio 2025, sicché il ricorso sarebbe inammissibile ex art. 11, comma 8, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “Decreto AAS”).

Inoltre, la parte resistente ha dedotto che la ricorrente non avrebbe indicato il valore della domanda, né prodotto documentazione idonea a quantificare il danno, in violazione dell'onere di allegazione sulla stessa gravante, con conseguente inammissibilità del ricorso anche per questa ulteriore ragione.

Comunque – ha proseguito l'impresa – il valore del sinistro risulterebbe superiore al limite di competenza dell'Arbitro Assicurativo (euro 25.000), poiché il valore del mezzo, da cui ricavare l'importo dell'ipotetico indennizzo, è stato stimato dal perito incaricato dall'impresa in euro 48.400.

Infine, la resistente ha rilevato che proprietaria del veicolo *“e titolare dell'eventuale indennizzo”* sarebbe la società locatrice, e non la società ricorrente; in ragione di ciò, essa ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Nelle proprie conclusioni, dunque, l'impresa ha domandato di *“dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e ai sensi degli articoli 3 commi 3 (natura documentale del procedimento) e 4 (competenza per valore) e art. 11 comma 8 del D.M 215/2024”*.

La ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il diniego, frapposto dall'impresa resistente, al pagamento dell'indennizzo relativo ad una garanzia “Furto”, nell'ambito di un contratto di assicurazione r.c. auto comprendente, quale garanzia accessoria, anche la menzionata garanzia.

È pacifico tra le parti ed è anche documentato come l'impresa ricorrente non sia la proprietaria del veicolo assicurato, avendone la disponibilità in virtù di un contratto di locazione finanziaria. Il contratto di assicurazione risulta essere stato stipulato dalla ricorrente, la quale nella polizza viene peraltro erroneamente indicata come proprietaria del veicolo.

Ciò rilevato, come si è esposto nella premessa in fatto l'impresa resistente ha sollevato diverse eccezioni di inammissibilità del ricorso, alle quali la cliente non ha replicato.



Ritiene il Collegio – sulla scorta dell'applicazione del principio della c.d. ragione più liquida – di accogliere, tra tali eccezioni, quella relativa all'incompetenza per valore dell'Arbitro Assicurativo, senza necessità dunque di entrare nel merito di quelle ulteriormente sollevate.

La ricorrente ha infatti richiesto la *“integrale liquidazione del sinistro con pagamento del valore assicurato, secondo le condizioni contrattuali furto”*. Ebbene, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti, risulta che il valore assicurato per la garanzia furto è pari a euro 51.100, con applicazione di uno scoperto del 10 per cento.

Coerentemente, l'impresa – in sede di controdeduzioni – ha dichiarato che l'indennizzo richiesto sarebbe pari a euro 43.560, e tale quantificazione non è stata contestata dalla ricorrente, che – come detto – non ha depositato repliche.

Ne deriva che, vertendosi in materia di assicurazione contro i danni, risulta oltrepassato il limite di competenza per valore dell'Arbitro Assicurativo, che nella fattispecie è pari a euro 25.000, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b, n. 2, del Decreto AAS.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione di incompetenza per valore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA